

N. 1086/10 R.G.
N. 6593/03 R.G.N.R.

N. 5811 Reg. Sent.

Del
25/10/2010
Data del deposito
25/10/2010
Data di irrevocabilità

N. R. Esec.

N. Campione penale

Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott. Francesco Coletta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

CAPORUSSO PASQUALE nato il 17/06/1959 a Bari

MARINO ALFREDO nato il 3/4/1948 a Bergamo

COLICUGNO PASQUALINO nato il 10/03/1966 a Valle dell'Angelo (SA)

contumace

contumace

giudicato separatamente

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110, 473 cod. pen. perché, in concorso tra loro contraffacevano e facevano uso di marchi contraffatti dei prodotti industriali delle case GUCCI, PRADA e FENDI

del reato di cui all'art 648 c.p. perché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ricevevano beni di cui al sequestro effettuato il 14/05/2003 provenienti dal delitto previsto dall'art 473 c.p.

Accertato in Scandicci il 14/05/2003

Conclusioni

PM anni uno di reclusione ed € 1.500,00 di multa

DIFESA PARTE CIVILE FENDI come da conclusioni scritte

DIFESA PARTE CIVILE PRADA come da conclusioni scritte

DIFESA IMPUTATI in tesi assoluzione, in ipotesi ndp per prescrizione previa derubricazione, in ulteriore ipotesi minimo della pena con benefici di legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Firenze - Sezione I penale
in composizione monocratica

visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.;

dichiara

CAPORUSSO PASQUALE e MARINO ALFREDO

colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione tra i reati e con la diminuzione del rito abbreviato, li

condanna

ognuno, alla pena di anni UNO e mesi DUE di reclusione ed 4.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p., ordina che l'esecuzione della pena sia sospesa per il termine di legge e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato giudiziale, sotto le comminatorie di legge con riferimento a Caporusso Pasquale.

Visti gli artt. 538 e segg. C.p.p., condanna inoltre gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili FENDI e PRADA da liquidarsi in separata sede, assegnando frattanto alle stesse parti civili a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva la somma di € 5.000,00 ciascuna da computarsi nella liquidazione definitiva, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle predette parti civili, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge a ciascuna delle parti civili. Condanna gli imputati alla pubblicazione, per estratto una sola volta, della sentenza di condanna sul quotidiano La Nazione.

Motivazione

Con decreto ritualmente notificato gli odierni imputati, congiuntamente a Colicigno Pasqualino, venivano citati a giudizio dinanzi al tribunale all'udienza del 4/2/2008 per rispondere *“del delitto di cui agli artt. 110, 56, 473 cod. pen. perché, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a contraffare i marchi dei prodotti industriali delle case GUCCI, PRADA e FENDI, procurando e detenendo il materiale idoneo a tale fine (rotoli di spugna per rivestimento, borse, rotoli di stoffa, pelli, fodere, componentistica di varia natura, nonché etichette e certificati di autenticità”*. Nel corso di tale udienza veniva dichiarata la

contumacia degli imputati, si costituivano parti civili le persone offese e, rilevato un difetto di notifica ai difensori degli odierni imputati, veniva disposto rinvio del processo. All'udienza del 15/12/2008 venivano esaminati i testi Villucci Antonio e Lepori Massimo. L'istruttoria proseguiva all'udienza del 29/06/2009 con l'esame dei testi Eclizietta Daniele e Consolati Walter. Nel corso di tale udienza il pubblico ministero modificava e integrava l'imputazione così come oggi in contestazione agli imputati. Veniva, pertanto, disposta la notifica agli imputati del verbale di udienza e il processo veniva rinviato al 5/10/2009. A tale udienza il difensore degli imputati faceva pervenire istanza di rinvio per concomitante impegno professionale. Il giudice, in accoglimento della richiesta rinviava il processo al 22/02/2010 con sospensione dei termini di prescrizione.

Alla udienza del 22/02/2010 il difensore degli imputati Caporusso e Marino, in considerazione della modifica e integrazione del capo di imputazione, formulava istanza di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato. Il giudice, in accoglimento dell'istanza, disponeva stralcio della posizione degli imputati con formazione di autonomo fascicolo e rinvio ad altro giudice e definiva la posizione dell'imputato Colicigno emettendo sentenza.

Alla successiva udienza del 1/3/2010 il nuovo giudice ammetteva gli imputati al rito abbreviato e rinviava per la discussione al 7/6/2010.

All'udienza del 7/6/2010 dinanzi a questo giudice, nuovo assegnatario della causa a seguito del trasferimento ad altro ruolo del giudice inizialmente assegnatario del processo, le parti venivano invitate a discutere. Le parti civili depositavano conclusioni scritte. Il processo veniva poi rinviato per eventuali repliche.

All'esito della valutazione degli atti deve riconoscersi senza alcun dubbio la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

Risulta, infatti, che in data 14/05/2003 carabinieri che stavano svolgendo un servizio di osservazione e controllo attuato in via Codignola a Scandicci, nell'ambito di indagini finalizzate alla verifica di reati contraffazione di griffe di marca, notavano sopraggiungere un furgone, con a bordo due persone, che entrava all'interno della ditta Pegaso. I carabinieri notavano che i due occupanti del furgone scendevano e portavano

all'interno della ditta una voluminosa busta in cellophan. Alcuni minuti dopo il furgone veniva fermato da una pattuglia dell'aliquota radiomobile impegnata in un controllo sulla circolazione stradale e gli occupanti venivano identificati in Marino Alfredo e Caporusso Pasquale. I carabinieri rinvenivano a bordo del furgone un ingente quantitativo di merce riportante i marchi Gucci e Prada. La merce sottoposta a sequestro veniva successivamente sottoposta ad esperti del settore che dichiaravano di aver accertato la contraffazione dei marchi riportati sui beni sequestrati. I tecnici incaricati di svolgere gli accertamenti precisavano che la contraffazione non poteva ritenersi evidente e grossolana.

Il contitolare della carrozzeria Pegaso, all'interno della quale erano stati visti entrare gli imputati, ammetteva di aver ricevuto da due uomini, conosciuti pochi mesi prima come Alfredo e Pino o Dino, il contenuto della busta individuata dai carabinieri operanti nella sopra descritta attività di osservazione.

La consistente quantità e qualità della merce rinvenuta nella disponibilità degli imputati non consente di far ritenere un possesso in buona fede. Risulta, tra l'altro, il sequestro di 210 carte magnetiche e 48 fogli con talloncino adesivo riportanti codici a barre a marchio Prada. Oggetti di tal fatta non possono che ritenersi finalizzati alla contraffazione e commercializzazione di merce riportante marchi contraffatti.

I carabinieri danno atto, nelle loro relazioni, che i numeri di telefono rinvenuti nella disponibilità degli imputati risultano essere per la maggior parte dei casi intestati a ditte operanti nel settore della produzione di pelletteria della Toscana e della Lombardia. Alla luce di tali elementi appare del tutto plausibile e verosimile che i due imputati, al momento del controllo, stessero proprio ponendo in essere una attività di rifornimento a varie ditte della merce utile ai fini della produzione di merce con marchio contraffatto.

Nessun dubbio può sussistere in ordine alla responsabilità di entrambi gli imputati. Entrambi, infatti, venivano visti entrare all'interno della carrozzeria di proprietà dell'originario coimputato Colicigno e non appare ragionevole pensare che uno dei due agisse all'insaputa dell'altro, anche in considerazione del quantitativo di merce rinvenuto all'interno del furgone. Peraltro nessuno dei due imputati ha fornito a questo tribunale una versione difensiva idonea a smentire ciò che deve ritenersi evidente e cioè che

entrambi avessero piena coscienza e consapevolezza della disponibilità della merce a loro sequestrata.

Segue alla condanna degli imputati la condanna al risarcimento nei confronti delle parti civili costituite le quali hanno titolo a vedersi riconosciuta la veste di danneggiate dal reato. La contraffazione dei marchi, infatti, comporta evidente danno di immagine della merce originale che può ricavare danno, oltre che dalla mancata vendita della merce perché "sostituita" da repliche del prodotto, anche dalla minore appetibilità dell'acquisto da parte del compratore che può ritenere che il proprio oggetto possa essere facilmente ritenuto un oggetto contraffatto e quindi di valore di gran lunga inferiore rispetto al prezzo di acquisto pagato.

La quantificazione del danno non può essere determinata in questa sede e deve essere rimandata alla sede civile. In questa sede potrà essere liquidata solamente la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale conseguente al reato che appare congruo quantificare in misura di euro cinquemila per ognuna delle parti civili.

La pena, alla luce dei criteri di cui all'art 133 c.p. può determinarsi in misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed 5.000,00 di multa da aumentarsi, per la continuazione, a mesi ventuno di reclusione ed € 6.000,00 di multa, da ridursi per il rito alla pena finale di mesi quattordici di reclusione ed e 4.000,00 di multa.

I precedenti a carico dell'imputato Marino impediscono la concessione a quest'ultimo dei benefici di legge. Nulla osta invece alla concessione dei medesimi benefici all'imputato Caporusso che risulta incensurato.

Nulla deve essere disposto in merito alla confisca della merce in sequestro poiché è già stato provveduto sul punto dal giudice che deciso nell'ambito del processo definito a carico del coimputato Colicigno ordinando la confisca e distruzione della merce in sequestro.

Firenze, 25/10/2010

*Letto e depositato
in udienza
Firenze 25.10.2010*

P. ASSISTENTE PUBBLICO
FRANCESCO ALVINO

Il giudice
dott. Francesco Coletta